

(N. 1650)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 luglio 1956 (V. Stampato N. 967)*

**d'iniziativa dei Deputati: SCARASCIA, TRUZZI, GOZZI, FRANZO, SANGALLI,
MARENGHI, FINA, GEREMIA, HELFER, SEDATI, BURATO, CHIARINI, MONTE,
BOLLA, GRAZIOSI e STELLA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1956

Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti:

Art. 4. — Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione circa la stima dei tabacchi consegnati allo stato sciolto, la stima stessa deve essere effettuata con perizia obbligatoria da due arbitri designati rispettivamente dal coltivatore e dal

concessionario e scelti tra coloro che per legge sono abilitati all'esercizio di tali funzioni.

Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

Nel caso di disaccordo la partita di tabacco oggetto di controversia, depositata in locale — dichiarato idoneo dalla direzione compartimentale — a norma dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, è stimata da una commissione composta di tre periti, di cui due designati rispettivamente dalle parti e un terzo che la presiede nominato dal direttore compartimentale competente per territorio e scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nell'articolo 4-bis.

La convocazione della commissione arbitrale deve essere richiesta al direttore compartimentale dalla parte interessata nel termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di perizia.

La commissione decide come arbitro amichevole compositore, entro cinque giorni dalla sua costituzione, a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile

Art. 4-bis. — Presso ogni direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi verrà compilato un elenco di periti di provata competenza che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze e aventi sede presso le direzioni compartimentali. Tali commissioni decidono a maggioranza di voti e sono presiedute dal direttore del compartimento coltivazione tabacchi e sono composte :

da un funzionario tecnico di gruppo A, di grado non inferiore al VII, designato dalla direzione generale dei monopoli;

da un laureato in scienze agrarie e da un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dalle rispettive federazioni nazionali di categoria professionale;

da due rappresentanti dei coltivatori e da due rappresentanti dei concessionari, designati in numero triplo dalle rispettive associazioni di categoria;

da un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento.

Art. 2.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.